





<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p><b>AZIENDA Z E R O</b></p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	---	-----------------------------

**TITOLO:**

**Gestione contabile di Azienda Zero**

***“ai sensi art. 2 comma 5 del L.R. 19/2016”***




	<b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b>	REG_AZERO_SEF_001.01
---	---	----------------------

Rev. 01 del 14 maggio 2018

## INDICE

1.	SCOPO	3
2.	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3.	RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4.	OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE	3
Titolo I		
	Art. 1. Ambiti di intervento	3
	Art. 2 - Gestione Sanitaria Accentrata in Azienda Zero	4
	Art. 3 – Contabilità di Azienda Zero	4
	Art. 4 – Conto di Tesoreria	5
	Art. 5 – Libri obbligatori	5
	Art. 6 – Piano dei Conti	5
	Art. 7 – Casistica scritture contabili	6
	Art. 8 – Bilancio preventivo.	6
	Art. 9 – Bilancio di esercizio	6
	Art. 10 – Bilancio consolidato	7
	Art. 11 – Destinazione degli utili, copertura delle perdite e fondo di riserva	7
	Art. 12 – Rendicontazioni ministeriali per Tavolo adempimenti	7
Titolo II		
	Art. 13 – Controlli del Collegio sindacale e del Terzo certificatore	8
	Art. 14 – Riconciliazione di cassa	8
	Art. 15 – Certificabilità	8
	Art. 16 – Internal audit	9
5.	TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE	9



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	---	-----------------------------

### 1. SCOPO

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, consuntivo e consolidato, nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario, come individuato dall'allegato al Bilancio Finanziario Gestionale (BFG).

### 2. CAMPO DI APPLICAZIONE .

Il presente regolamento si applica all'interno di Azienda zero.

### 3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- ✓ Art. 2, comma 5 L.R. 25 ottobre 2016, n. 19;
- ✓ D.Lgs. 118/11;
- ✓ Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero delle Finanze, del 1 marzo 2013.


### 4. OGGETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

## TITOLO I

### ART. 1. AMBITI DI INTERVENTO

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 *“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”*, disciplina le modalità di tenuta delle registrazioni della GSA e la redazione dei relativi documenti di bilancio preventivo, consuntivo e consolidato nonché il monitoraggio dei conti e capitoli del bilancio regionale afferenti al perimetro sanitario come individuato dall'allegato al Bilancio Finanziario Gestionale



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	---	-----------------------------

(BFG) approvato annualmente ai sensi dell'articolo 39, comma 13 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e s.m.i..

2. Il perimetro sanitario di cui al comma 1 costituisce il riferimento per il trasferimento dal bilancio regionale ad Azienda Zero dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale che transitano nel conto di tesoreria unica appositamente istituito per il finanziamento del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 118/11 (d'ora in avanti “conto sanità”).
3. Le modalità e le procedure per il trasferimento delle risorse di cui al precedente comma 2 sono definite dalla Regione del Veneto.


#### ART. 2 - GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA IN AZIENDA ZERO

1. Azienda Zero è un ente del Servizio Sanitario Regionale che:
  - a) svolge le funzioni di cui alla L.R. 19/2016 in qualità di soggetto erogatore di servizi;
  - b) trasferisce le risorse finanziarie della Regione alle Aziende ed Enti del SSR.
2. Azienda Zero svolge le funzioni relative alla Gestione Sanitaria Accentrata previste dal D.Lgs. 118/2011.
3. Il bilancio di Azienda Zero, opportunamente integrato dalle partite contabili patrimoniali del conto sanità, costituisce il bilancio della GSA ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. d) e comma 4 della legge regionale 19/2016.
4. Al fine di garantire maggiore chiarezza nella lettura del bilancio della GSA, lo stesso è integrato da una relazione illustrativa che evidenzia e riconcilia i flussi di risorse destinate alla sanità in tutta la filiera Stato-Regione-Azienda Zero-Aziende.

#### ART. 3 – CONTABILITÀ DI AZIENDA ZERO

1. La contabilità di Azienda Zero è articolata in due contabilità sezionali :
  - a) la prima è denominata “Azienda Zero Gestione” ed è destinata a rilevare tutte le operazioni economiche, finanziarie e patrimoniali proprie dell'attività di erogatore di servizi di Azienda Zero;
  - b) la seconda è denominata “Azienda Zero Trasferimenti” ed è destinata a rilevare tutte le operazioni patrimoniali (credito e debito) relative ai trasferimenti da Regione ad Azienda Zero e, da questa, alle Aziende ed altri Enti del SSR.



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	---	-----------------------------

---

**ART. 4 – CONTO DI TESORERIA**

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei dati e la verificabilità degli stessi, il conto di tesoreria di Azienda Zero è gestito tramite due sottoconti relativi ai movimenti finanziari di Azienda Zero Gestione ed Azienda Zero Trasferimenti.
2. La corretta movimentazione dei conti, dei flussi finanziari e delle relative scritture contabili è verificata, almeno trimestralmente, dal Collegio Sindacale.

---

**ART. 5 – LIBRI OBBLIGATORI**


1. Sono Libri obbligatori di Azienda Zero:
  - il libro giornale;
  - il libro degli inventari;
  - il libro dei cespiti;
  - i registri IVA;
  - il libro delle deliberazioni del Direttore Generale;
  - il libro delle adunanze del Collegio Sindacale.
2. Azienda Zero provvede anche alla tenuta dei libri obbligatori delle registrazioni contabili del conto sanità di cui all'art. 24 del D.Lvo 118/2011, ed in particolare:
  - il libro giornale;
  - il libro degli inventari.

---

**ART. 6 – PIANO DEI CONTI**

Azienda Zero si dota di un piano dei conti unico conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> “Gestione contabile di Azienda Zero“</p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	--	-----------------------------

---

**ART. 7 – CASISTICA SCRITTURE CONTABILI**

L'Azienda Zero uniforma le sue scritture contabili ai principi contabili nazionali, alle norme contenute nel D.Lgs. 118/11 e alla casistica ministeriale nazionale in materia di aziende sanitarie e di GSA, ove compatibili.

---

**ART. 8 – BILANCIO PREVENTIVO.**


1. Entro il 30 novembre dell'anno precedente al quale si riferisce, il Direttore Generale di Azienda Zero predisporre e adotta una proposta di bilancio preventivo economico annuale in coerenza con la programmazione sanitaria ed economico finanziaria della Regione.
2. Il bilancio include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, secondo quanto previsto dagli artt. 25 e 26 del D.Lgs.118/2011.
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal Direttore Generale.
4. Il bilancio preventivo è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione.
5. Il Direttore Generale di Azienda Zero trasmette la proposta di bilancio preventivo al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto per il visto di congruità previsto dall'art. 11 comma 5 della L.R. 19/2016.
6. La Giunta regionale approva il bilancio preventivo nei termini previsti dall'art. 32 comma 5 del D.lgs. 118/2011.

---

**ART. 9 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

1. Il bilancio di esercizio è redatto con riferimento all'anno solare e si compone di stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione sottoscritta dal Direttore Generale conformemente a quanto previsto dall'articolo 26 del D.Lgs. 118/2011.
2. Il bilancio di esercizio viene adottato dal Direttore Generale di Azienda Zero entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA ZERO</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
--	---	-----------------------------

3. Il bilancio di esercizio è corredato dalla relazione del Collegio Sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione.
4. Il Direttore Generale di Azienda Zero trasmette il bilancio d'esercizio al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale per il visto di congruità previsto dall'art.11 comma 5 della L.R. 19/2016.
5. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto per le Aziende ed Enti del SSR dall'articolo 32 comma 7 del D.lvo. 118/2011, approva il bilancio d'esercizio di Azienda Zero;

---

#### ART. 10 – BILANCIO CONSOLIDATO

1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lett. e) della L.R. 19/2016, Azienda Zero predispose il bilancio consolidato preventivo e consuntivo del SSR sulla base di quanto disposto dall'art. 32 del D.Lgs. 118/2011.
2. Ai fini del consolidamento, il bilancio GSA di cui all'art. 2 comma 3 (composto dal bilancio di Azienda Zero opportunamente integrato dalle eventuali partite contabili patrimoniali del conto sanità) costituisce il modello 000 da caricare sul Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute anche per il consolidamento del successivo modello 999.
3. Il bilancio di esercizio consolidato si compone degli stessi documenti che corredano i bilanci delle Aziende e degli Enti del SSR e viene trasmesso all'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto per il seguito di competenza.
4. In sede di consolidamento Azienda Zero ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale assicurano l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

---

#### ART. 11 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI, COPERTURA DELLE PERDITE E FONDO DI RISERVA


L'utile di Azienda Zero è destinato in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del D.Lgs n.118/2011 e dalla relativa casistica applicativa ministeriale.

---

#### ART. 12 – RENDICONTAZIONI MINISTERIALI PER TAVOLO ADEMPIMENTI

Azienda Zero supporta l'Area Sanità e Sociale per l'invio ai Ministeri dei bilanci preventivi, trimestrali e consuntivi previsti dal Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) nonché per ogni elaborazione contabile prevista dal Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali.



 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> “Gestione contabile di Azienda Zero“</p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	--	-----------------------------

## TITOLO II

### ART. 13 – CONTROLLI DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL TERZO CERTIFICATORE

1. Il Collegio Sindacale svolge le funzioni previste dall'art.6 comma 4 della L.R. 19/2016.
2. Il Collegio Sindacale, in qualità di terzo certificatore, svolge le funzioni previste dall'art. 22, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 118/2011.
3. Qualora il controllo contabile di Azienda Zero sia esercitato da una società di revisione ai sensi dell'art.6 comma 5 della L.R. 19/2016, le funzioni di terzo certificatore permangono in capo al Collegio Sindacale.

### ART. 14 – RICONCILIAZIONE DI CASSA


1. Azienda Zero effettua la riconciliazione di cassa verso la Regione del Veneto e verso gli Enti del SSR.
2. L'esito di tale riconciliazione è attestato nel verbale del Terzo certificatore.
3. La riconciliazione di cassa del conto sanità con le scritture contabili patrimoniali viene effettuata trimestralmente dal Collegio Sindacale in qualità di Terzo certificatore.

### ART. 15 – CERTIFICABILITÀ

Nel rispetto degli standard di certificabilità di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Finanze del 1 marzo 2013, Azienda Zero predispone un manuale delle procedure amministrativo contabili e delle principali scritture relative al flusso delle risorse destinate al Servizio Sanitario regionale e ne garantisce il periodico aggiornamento.





 <p>REGIONE DEL VENETO AZIENDA Z E R O</p>	<p><b>REGOLAMENTO</b> <b>“Gestione contabile di Azienda Zero“</b></p>	<p>REG_AZERO_SEF_001.01</p>
---	---	-----------------------------

---

ART. 16 – INTERNAL AUDIT

La funzione di Internal Auditing, posizionata in staff al Direttore Amministrativo di Azienda Zero, quale attività "*indipendente e obiettiva di assurance e consulenza*" finalizzata al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione con l'obiettivo di assistere la Direzione Aziendale nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico, finalizzato a valutare e migliorare i processi di gestione dei rischi, di controllo e di corporate governance, verifica l'affidabilità del sistema di controllo interno a garanzia dell'affidabilità e integrità del bilancio e delle relative informazioni nonché della salvaguardia del patrimonio.

#### 5. TEMPI DI ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore, previa acquisizione del parere espresso dalla Giunta Regionale del Veneto, dalla data della sua approvazione.

